



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-118.0.0.-123

L'anno 2023 il giorno 01 del mese di Settembre il sottoscritto Berio Paolo in qualita' di dirigente di Direzione Urbanistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO PRESA D'ATTO DELL'OSSERVAZIONE AL "CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSI DAL FUOCO NELL'ANNO 2022 ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000".

Adottata il 01/09/2023
Esecutiva dal 01/09/2023

01/09/2023	BERIO PAOLO
------------	-------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-118.0.0.-123

OGGETTO PRESA D'ATTO DELL'OSSERVAZIONE AL "CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSI DAL FUOCO NELL'ANNO 2022 ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- la legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4;
- la legge Regionale 7 ottobre 2008, n. 35;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune che, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs n. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;

Premesso:

- che la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" contiene divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, e - all'art. 10, comma 2 - prevede l'obbligo per i Comuni di censire e aggiornare annualmente i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, oggi Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, al fine di applicare i vincoli previsti dal comma 1 del medesimo articolo, in particolare, l'obbligo di non modificare, per almeno quindici anni, la destinazione preesistente l'incendio delle zone boscate e dei pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;
- che l'art. 10 – comma 1 – della Legge n. 353/2000, stabilisce che: *“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazio-*

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ne di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. [...]"

- che il suddetto articolo stabilisce inoltre che l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto, per trenta giorni, all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni e, decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- che, inoltre, è ammessa la revisione degli elenchi, con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati per ciascun divieto;
- che la legge Regione Liguria, 22 gennaio 1999, n. 4, art. 46, già stabiliva: *“Tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree ovvero una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di: a) opere pubbliche o spazi pubblici; b) opere volte all'antincendio boschivo; c) impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati”*;
- che la legge Regione Liguria, 7 ottobre 2008, n. 35 apporta modifiche all'art. 46 della legge 22 gennaio 1999, n. 4, solo in riferimento all'attività venatoria, senza modificare alcun dispositivo inerente alle tematiche già fissate relativamente agli aspetti urbanistici;
- che in data 1° giugno 2023 è stata adottata la determinazione dirigenziale dell'Urbanistica n. 2023-118.0.0.-69 ad oggetto: *“Censimento dei soprassuoli del territorio comunale percorsi dal fuoco nell'anno 2022 ed approvazione dell'apposita cartografia ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000”* pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio - Altri atti di disciplina del territorio;
- che, con nota della Direzione Urbanistica del 9 giugno 2023 Prot. n. 257743.U, è stata comunicata a Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Gruppo Carabinieri Forestale Genova e Direzione Protezione Civile del Comune di Genova, l'adozione della sopraccitata determinazione dirigenziale n. 2023-118.0.0.-69 ed è stato altresì trasmesso il relativo Rende Noto;
- che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva dei documenti approvati quale parte integrante, è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio - Altri atti di disciplina del territorio, dal 21 giugno 2023;
- che la citata determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, è stata depositata a libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 21 giugno 2023, per un periodo di trenta giorni consecutivi presso l'Ufficio Albo Pretorio del Comune;
- che il Rende Noto relativo al suddetto provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, Anno 54 N. 25 Parte Quarta, di mercoledì 21 giugno 2023, nonché sul quotidiano Il Giornale edizione Piemonte e Liguria, di giovedì 22 giugno 2023;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Considerato che durante il periodo di pubblicazione degli atti, dal 21 giugno al 21 luglio 2023, è pervenuta al Protocollo Generale una sola osservazione, relativa al censimento dei soprassuoli del territorio comunale percorsi dal fuoco nell'anno 2022, registrata al Protocollo Generale il 21 luglio 2023 con n. 0329921.E, come attestato con nota del 26 luglio 2023 Prot. N. 0335791.I dall'Ufficio Protocollo Generale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali;

Vista la suddetta osservazione, trasmessa dai proprietari dei terreni delimitati a nord da via Mogadiscio e a sud da viale Gambaro di Montesignano, a Genova Molassana, e censiti a Catasto Terreni alla Sez. E, Foglio 41, mappali 1169, 1471, 1588, 1589, 1702, 1703 e 1958, interessati da un incendio boschivo avvenuto in data 10 giugno 2022, rubricato all'interno degli "Elenchi e Comunicazioni della Regione Carabinieri Forestale Liguria" col n. 1321;

Considerato che l'osservazione, corredata da relazione tecnica a firma di professionisti abilitati, nonché di un'attestazione rilasciata dalla Stazione Carabinieri Forestali di Genova-Prato del 7 luglio 2023, contesta l'inclusione, nel censimento delle aree percorse dal fuoco, dell'intera area interessata dall'incendio, senza evidenziazione delle aree boschive sulle quali si attivano i vincoli previsti dalla Legge 353/2000;

Viste, altresì:

- la nota della Regione Carabinieri Forestale Liguria, Gruppo di Genova, Prot. 7579 del 17 agosto 2023, pervenuta in pari data al Protocollo comunale e rubricata con n. 0366964.E, allegata alla presente determinazione;
- la comunicazione del Comando Regione Carabinieri Forestale "Liguria" del 24 agosto 2023, Prot. 7067, ricevuta dal Comune di Genova in pari data e rubricata al Protocollo comunale con n. 0375901.E, allegata alla presente determinazione, che parzialmente rettifica la succitata nota Prot. 7579 del 17 agosto 2023 e che contiene il dettaglio relativo all'individuazione planimetrica della porzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco e qualificati come boschivi;
- l'allegata relazione tecnica, prodotta dagli uffici della scrivente direzione in data 29 agosto 2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale viene confermata la correttezza del censimento prodotto, che contempla l'intera estensione delle aree classificate quali incendio boschivo, così come rese disponibili al comune, nella piattaforma SIM, Sistema Informativo della Montagna, dall'arma dei Carabinieri, comando unità forestale, ambientale e agroalimentare, senza distinzione tra aree boscate, pascoli ed aree di altra natura ed utilizzo, ma comunque adiacenti a boschi e, come tali, facenti parte degli incendi boschivi così come definiti dalla normativa vigente;

Ritenuto di respingere l'unica osservazione pervenuta, Prot. n. 0329921.E del 21 luglio 2023, e di confermare la correttezza del censimento prodotto dal Comune in data 1° giugno 2023 con D.D. Urbanistica n. 2023-118.0.0.-69, per le motivazioni contenute nell'allegata relazione tecnica del 29 agosto 2023;

Ritenuto quindi di approvare definitivamente gli elaborati grafici ricognitivi e descrittivi predisposti dalla Direzione Urbanistica, allegati alla D.D. Urbanistica n. 2023-118.0.0.-69, del 1° giugno 2023, costituiti da:

- relazione metodologica e illustrativa;
- n. 1 Volume contenente l'elenco degli incendi, da quello rubricato con il N° 1316 sino al N° 1333, relativo agli eventi verificatisi nell'anno 2022 (dal 1° febbraio al 12 settembre 2022), con allegati stralci catastali contenenti l'individuazione planimetrica degli incendi;
- n. 37 planimetrie denominate "Cartografia relativa alle aree percorse dal fuoco", in scala 1:5000;
- n. 1 album cartografico, in scala 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10.000, relativo agli incendi elencati dell'anno 2022, su base del Nuovo Catasto Terreni, con indicazione di Sezione, Foglio e Mappali interessati;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Paolo Berio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

- 1) di respingere l'unica osservazione pervenuta, Prot. n. 0329921.E del 21 luglio 2023, e di confermare la correttezza del censimento prodotto dal Comune in data 1° giugno 2023 con D.D. Urbanistica n. 2023-118.0.0.-69, per le motivazioni contenute e nei limiti rappresentati nell'allegata relazione tecnica del 29 agosto 2023;
- 2) di approvare definitivamente gli elaborati grafici ricognitivi e descrittivi predisposti dalla Direzione Urbanistica, allegati alla D.D. Urbanistica n. 2023-118.0.0.-69, del 1° giugno 2023, costituiti da:
 - relazione metodologica e illustrativa;
 - n. 1 Volume contenente l'elenco degli incendi, da quello rubricato con il N° 1316 sino al N° 1333, relativo agli eventi verificatisi nell'anno 2022 (dal 1° febbraio al 12 settembre 2022), con allegati stralci catastali contenenti l'individuazione planimetrica degli incendi;
 - n. 37 planimetrie denominate "Cartografia relativa alle aree percorse dal fuoco", in scala 1:5000;
 - n. 1 album cartografico, in scala 1:1000, 1:2000, 1:5000 e 1:10.000, relativo agli incendi elencati dell'anno 2022, su base del Nuovo Catasto Terreni, con indicazione di Sezione, Foglio e Mappali interessati;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, la cancellazione degli elenchi e delle planimetrie relative agli incendi avvenuti nell'anno 2007, facendo decadere le limitazioni derivanti dagli incendi rubricati dal Comune con i numeri dal 1067 al 1091, estremi compresi;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito informatico del Comune, in forma integrale con i suoi allegati, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Il Direttore

dott. Paolo Berio

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

I GUAI DELLA SINISTRA

Pasquale Napolitano

Nella Campania dei «miracoli» dello sceriffo Vincenzo De Luca non esistono missioni impossibili. Capita anche che una società, nata da 22 giorni, si aggiudichi un appalto dal valore di 8 milioni di euro. Un record. Le risposte sono due: fenomeni dell'imprenditoria oppure semplicemente fortuna. In entrambi i casi, l'intreccio politico-immobiliare merita di essere raccontato. Le date sono fondamentali per addentrarsi in una storia dove si mescolano fiumi di denaro pubblico e manager vicini al Pd.

La prima data da cerchiare in rosso è l'11 marzo del 2022: Soresa, la più grande società partecipata della Regione Campania, che ha in pancia la cassaforte della spesa sanitaria, avvia un'indagine di mercato per individuare la nuova sede. L'immobile, da fittare, dovrà ospitare uffici e sede di rappresentanza. L'operazione è coordinata dal direttore generale di Soresa, Alessandro Di Bello, un manager pugliese piazzato da De Luca al vertice della società regionale. Di Bello è considerato un fedelissimo del governatore della Puglia Michele Emiliano (la cui affinità politica con De Luca è ben nota) ed è stato alla guida di Innovapuglia, società sotto il controllo della Regione Puglia. Durante gli anni pugliesi è finito in un'indagine della Gdf su un giro di appalti pilotati alla



I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA RIUNITI

Lollobrigida con i predecessori: «Diventerà una conferenza»

Nasce la conferenza degli ex ministri. È l'iniziativa del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida (in alto al centro) che ha riunito al Masaf i suoi 13 predecessori. «Ho chiesto ai miei colleghi la disponibilità a trasformare questa riunione in una conferenza degli ex ministri» ha spiegato. «Insieme. Per il bene di questo straordinario patrimonio».

L'appalto alla ditta neonata nella Campania di De Luca

Commessa da 8 milioni a una società costituita solo 22 giorni prima dell'offerta. E parte l'esposto ai pm

Regione e sai Consorzi di bonifica. Acqua passata.

La seconda data da centrare è il 16 giugno 2022; il direttore Di Bello completa l'indagine di mercato e invita, con trattativa privata, la società

Fortower srl a presentare un'offerta per la concessione di un immobile in fitto dove dislocare gli uffici di Soresa. La procedura si concluderà il 10 ottobre 2022 con la stipula del contratto tra Fortower srl


e Soresa per il fitto dell'immobile. Il valore del contratto è pari a 8 milioni di euro. Soresa verserà nella casse di Fortower un canone annuo di 682.281,60. La durata del contratto è di 6 anni, rinnovabile

per altri sei. Tutto alla luce del sole.

C'è però la terza data che rende la storia singolare: il 25 maggio 2022, il giorno in cui (come si evince dalla visura camerale) è nata la società

Fortower che poi si è aggiudicata l'appalto da 8 milioni da 8 euro il 16 giugno. Tutto in 22 giorni.

Fortower è stata costituita appena 22 giorni prima di aggiudicarsi l'appalto. E soprattutto dopo che Soresa aveva avviato l'indagine di mercato. C'è un altro elemento che rende l'intreccio misterioso: quando la società è stata invitata da Soresa a presentare l'offerta non era proprietaria dell'immobile che poi sarà concesso in fitto. L'acquisto dell'immobile è stato registrato il 2 agosto 2022 (atto per Notaio Branca di Napoli) e trascritto l'8 agosto 2022. Tant'è che le condizioni fatiscenti hanno impedito l'immediato trasloco della sede Soresa nel nuovo immobile. In sintesi, quando Soresa avvia la ricerca dell'immobile, la società che poi si aggiudicherà l'appalto da 8 milioni di euro non esisteva e l'immobile che poi sarà fittato era un fantasma. Non sono fantasmi, invece, i due imprenditori capaci di realizzare un'operazione geniale: Eduardo Babuscio, originario di Castelvetere in Val Fortore, provincia di Benevento, e Rossella Raiola, già ceo della società di costruzioni Icg2, molto quotata negli appalti pubblici. C'è un quarto protagonista della storia: l'ex deputato Marcello Tagliatela che ha presentato un esposto nelle mani dei magistrati napoletani. Ad oggi nessun segnale dalla Procura napoletana.

AREA
NORD-OVESTil Giornale
PUBBLICITÀ LEGALESPORT NETWORK
ADVERTISING & EXPERIENCESCONCESSIONARIA ESCLUSIVA
PUBBLICITÀ LEGALE

📍 ROMA: Piazza Indipendenza 11/B - 00185 / MILANO: Via Messina 38 - 20154

☎️ ROMA: 06-492461 / MILANO: 02-349621 ✉️ E-mail: info@sportnetwork.it

COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE URBANISTICA
CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSI
DAL FUOCO NELL'ANNO 2022 ED APPROVAZIONE DELL'APPOSITA
CARTOGRAFIA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000.

Visto l'art.10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
Vista la legge Regione Liguria, 22 gennaio 1999, n. 4;

SI RENDE NOTO

- 1) che in data 1 giugno 2023 il Dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato la determinazione dirigenziale n. 2023-118.0.0.-69 ad oggetto: "Censimento dei soprassuoli del territorio comunale percorsi dal fuoco nell'anno 2022 ed approvazione dell'apposita cartografia ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000." pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio - Altri atti di disciplina del territorio;
- 2) che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sarà depositata a libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 21 giugno 2023 per un periodo di trenta giorni consecutivi presso l'Ufficio Albo Pretorio - Via Garibaldi 9 - Palazzo Albini 1° piano levante - sala 140 - Genova - Orari: da lunedì a giovedì ore 9,00 - 14,00; venerdì ore 9,00 - 13,45, previo appuntamento;
- 3) che nel periodo di pubblicazione (ossia dal 21 giugno al 21 luglio 2023) chiunque potrà prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare eventuali osservazioni;
- 4) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 21 luglio 2023, al Comune di Genova - Archivio Generale - Protocollo - Via di Francia 1 - 9° piano - 16149 Genova, ovvero, in via telematica, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunegenova@postmailcertificata.it, indicando nell'oggetto: "Osservazione relativa alle aree percorse dal fuoco 2022".

Genova, il 1 giugno 2023

IL DIRETTORE
dott. Paolo Berio

SPORT NETWORK
ADVERTISING & EXPERIENCES



REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA - VIA FIESCHI 15 - GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE QUARTA

Atti di cui all'art. 6 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

PRIMA SEZIONE BANDI DI CONCORSO

ASL N. 1 - S.S.R.L.

**Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina
gastroenterologia - n. 2 posti pag. 4**

**Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina
nefrologia - n. 2 posti pag. 15**

ASL N. 2 - S.S.R.L.

Dirigente Medico - disciplina cardiologia - n. 5 posti pag. 26

ASL N. 4 - S.S.R.L.

**Dirigente Amministrativo - da assegnare alla S.C. Gestione Risorse
Umane - tempo determinato - n. 1 incarico pag. 38**

**Dirigente Medico - disciplina medicina trasfusionale - tempo determi-
nato - n. 1 incarico pag. 39**

Dirigente Medico - disciplina medicina trasfusionale - n. 1 posto . . . pag. 39

ASL N. 5 - S.S.R.L.

**Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina
medicina interna - n. 3 posti (graduatoria) . . . pag. 47**

ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA

**Dirigente Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina
pediatria - n. 10 posti . . . pag. 48**

AVVISI

REGIONE LIGURIA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS

**VAS relativa alla variante al Piano Territoriale Regionale delle Attività
di Cava (PTRAC) inerente al polo di calcare in Comune di Caravonica
(Imperia) - Avvio della fase di consultazione pubblica ex artt. 9 e segg.
della L.R. n. 32/2012 e s.m. nell'ambito della procedura di valutazione
ambientale strategica . . . pag. 57**

COMUNE DI CARASCO

**Deposito atti relativi al riconoscimento del titolo di "Bottega Storica"
a esercizi commerciali e conseguente inserimento nel relativo elenco . pag. 57**

COMUNE DI GENOVA

**Deposito atti relativi a Conferenza di Servizi decisoria, in forma
semplificata e modalità asincrona, inerente l'approvazione del
Progetto definitivo di ammodernamento della linea Cremagliera Prin-
cipe-Granarolo nel tratto dalla stazione Principe alla fermata Bari ed
avvio delle procedure comportanti apposizione del vincolo preordi-
nato all'esproprio sul PUC vigente, nonché dichiarazione di pubblica
utilità ed urgenza delle opere (CDS 17/2023) . . . pag. 58**

**Censimento dei soprassuoli del territorio comunale percorsi dal fuoco
nell'anno 2022 ed approvazione dell'apposita cartografia ai sensi
dell'art. 10 della legge n. 353/2000 . . . pag. 59**

COMUNE DI LA SPEZIA

Deposito atti relativi all'individuazione dell'ambito urbano in condizione di degrado urbanistico ed edilizio, collocato lungo la linea ferroviaria Genova - La Spezia - Pisa, a sud dell'area dello scalo merci di Valdellora, coincidente con il Distretto di Trasformazione AD2/b . . . pag. 60

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Deposito atti relativi a Conferenza dei Servizi inerente la ristrutturazione edilizia pesante, demolizione e ricostruzione fabbricato mensa con sopraelevazione di due piani da adibire a mensa e uffici nel cantiere navale in concessione alla Baglietto S.p.A. nel Porto della Spezia pag. 61

- che il Responsabile del procedimento di Esproprio è il Dirigente della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate;
- che il Responsabile del procedimento di Conferenza di Servizi è il Dirigente della Direzione Urbanistica;
- che presso l'Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni - Via di Francia 3 sono depositati: il piano parcellare, l'elenco ditte e piano particellare con l'indicazione delle aree oggetto di procedura espropriativa e/o occupazione temporanea, le relative superfici e i nominativi dei proprietari iscritti nei registri catastali;
- che presso l'Ufficio Procedimenti Concertativi - Via di Francia 1 - (mail: conferenzeservizi@comune.genova.it) - sono depositati gli elaborati di progetto e gli atti relativi alla procedura di Conferenza che si rendono disponibili attraverso il seguente link:
http://www1.comune.genova.it/cds/CDS_17_23_PROGETTO.zip
- che in relazione al procedimento di espropriazione e a quello di approvazione del progetto in Conferenza di Servizi potranno essere presentate osservazioni scritte ai seguenti indirizzi:
 - Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate - Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni;
 - Direzione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi;
o presso Comune di Genova - Archivio Protocollo Generale - Via di Francia 1 c/o piano IX, oppure inviandole tramite PEC a comunegenova@postemailcertificata.it entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 22 giugno 2023.

Nell'oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura "Osservazione alla CDS 17/2023".

Genova, 7.06.2023

DIRETTORE D'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. Michele Prandi

PER IL DIRIGENTE
DIREZIONE URBANISTICA
Dott. Paolo Berio

DIRIGENTE DIREZIONE
IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA,
ESPROPRI E VALLATE
Geol. Giorgio Grassano

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA

Censimento dei soprassuoli del territorio comunale percorsi dal fuoco nell'anno 2022 ed approvazione dell'apposita cartografia ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

Visto l'art.10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

Vista la legge Regione Liguria, 22 gennaio 1999, n. 4;

SI RENDE NOTO

- 1) che in data 1 giugno 2023 il Dirigente della Direzione Urbanistica, ha adottato la determinazione dirigenziale n. 2023-118.0.0.-69 ad oggetto: "Censimento dei soprassuoli del territorio comunale percorsi dal fuoco nell'anno 2022 ed approvazione dell'apposita cartografia ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000." pubblicata sul sito istituzionale del Comune (www.comune.genova.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Atti di governo del territorio - Altri atti di disciplina del territorio;
- 2) che la suddetta determinazione dirigenziale, comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sarà depositata a libera visione del pubblico per eventuali osservazioni dal 21 giugno 2023 per un periodo di trenta giorni consecutivi presso l'Ufficio Albo Pretorio - Via Garibaldi 9 - Palazzo Albini 1° piano levante - sala 140 - Genova - Orari: da lunedì a giovedì ore 9,00 - 14,00; venerdì ore 9,00 - 13,45, previo appuntamento;
- 3) che nel periodo di pubblicazione (ossia dal 21 giugno al 21 luglio 2023) chiunque potrà prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare eventuali osservazioni;
- 4) che le osservazioni potranno essere presentate, entro la data del 21 luglio 2023, al Comune di Genova - Archivio Generale - Protocollo - Via di Francia 1 - 9° piano - 16149 Genova, ovvero, in via telematica, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunegenova@postemailcertificata.it, indicando nell'oggetto: "Osservazione relativa alle aree percorse dal fuoco 2022".

Genova, 01.06.2023

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Berio

COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO IV
C.D.R. AMMINISTRATIVO LEGALE

Avviso di deposito e di pubblicazione.

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15.05.2023 è stata approvata l'individuazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della LR n. 23/2018, dell'ambito urbano in condizione di degrado urbanistico ed edilizio, collocato lungo la linea ferroviaria Genova - La Spezia - Pisa, a sud dell'area dello scalo merci di Valdellora, coincidente con il Distretto di Trasformazione AD2/b;
- che ai sensi dell'art. 10 LR n. 32/2012, con medesimo provvedimento sono stati altresì recepiti gli esiti del motivato pronunciamento di Vas, la valutazione sull'adeguatezza del piano di monitoraggio, nonché la dichiarazione di sintesi;



Comando Regione Carabinieri Forestale "Liguria"

Protocollo N. 7067

Genova, lì 24 agosto 2023

OGGETTO: Censimento aree percorse dal fuoco nel corso del 2022.

AL COMUNE DI GENOVA

Direzione Urbanistica

direzioneurbanisticasue@comune.genova.it

e, per conoscenza

AL GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI

GENOVA

Rif. foglio datato 03 agosto 2023.

1. Visto l'articolo 3 della legge 08 novembre 2021, n. 155;
2. considerato che all'attualità le Stazioni Carabinieri Forestale hanno in corso l'attività di rilevazione dei numerosi incendi sviluppatisi nel corso della corrente Campagna Antincendi boschivi per l'anno 2023;
3. preso atto della particolare peculiarità della richiesta formulata da Codesta Spett.le Direzione relativa alla perimetrazione della superficie percorsa, ai dati catastali e alla destinazione dell'uso del suolo;
4. a parziale rettifica della nota n. 7579 datata 17 agosto 2023 del Gruppo Carabinieri Forestale di Genova, si conferma che solo parte della Particella 1471 del Foglio n. 41, risulta qualificata boschiva e conseguentemente soggetta al vincolo ex lege 353/2000;
5. in allegato, gli *shapefile* identificativi creati a seguito della rilevazione effettuata, sull'area percorsa dal fuoco, dal personale militare della Stazione CCF di Genova Prato.

IL COMANDANTE
(Gen. B. Renzo Morolla)



Particelle



LA LISTA DI PARTICELLE CATASTALI VIENE AGGIORNATA AUTOMATICAMENTE IN CASO DI MODIFICA DEL PERIMETRO DELL'INCENDIO NELLA SEZIONE TERRITORIALE.

PER EVITARE SOVRASCRITTURE DEL LAVORO, LE AGGIUNTE E/O ELIMINAZIONI MANUALI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DOPO AVER COMPLETATO LA LAVORAZIONE DEL PERIMETRO DELL'INCENDIO.

Operazioni	Codice nazionale	Foglio	Particella	Subalterno	Allegato	Sviluppo	Superficie particella incendiata in mq	Superficie totale particella in mq
	N029	41	00300		0	0	23.14	296.03
	N029	41	01169		0	0	597.9	599.65
	N029	41	01263		0	0	1330.86	14625.08
	N029	41	01265		0	0	6.23	459.16
	N029	41	01267		0	0	32.76	141.26
	N029	41	01269		0	0	12.9	590.05
	N029	41	01471		0	0	3714.46	5301.05
	N029	41	01588		0	0	5812.32	7502.91
	N029	41	01589		0	0	274.92	274.92
	N029	41	01590		0	0	240.41	1219.73

VISTO:

IL COMANDANTE
(Gen. B. Renzo Morolla)


PERIMETRO INCENDIO SENZA USO DEL SUOLO

Tematismi

- Perimetro incendio
- Giurisdizione Ufficio competente (SSD)
- Uso del suolo
- Particelle catasto
- Corine Land Cover (2018)
- Curve di livello
- Regioni
- Province
- Comuni
- Località (2011)
- Particelle (AdE)
- Fogli (AdE)
- Etichette Particelle (AdE)
- Aree protette e parchi

- Aree protette (rilievi CFS 2013)
- Parchi nazionali 2022

fontana.comune.varese.it/tema/tema.html



Cerca località

+ -

Distanze

Tematismi


Scarica shape

Riposiziona

50 m

Fg 41

PERIMETRO INCENDIO CON PARTICELLE CATASTALI



PERIMETRO INCENDIO CON USO DEL SUOLO

Tematismi

- ✓ Perimetro incendio
- Giurisdizione Ufficio competente (SSD)
- ✓ Uso del suolo
- Particelle catasto
- Corine Land Cover (2018)
- Curve di livello
- Regioni
- Province
- Comuni
- Località (2011)
- Particelle (AdE)
- ✓ Fogli (AdE)
- Etichette Particelle (AdE)
- ^ Aree protette e parchi

- Aree protette (rilievi CFS 2013)
- Parchi nazionali 2022 (fonte: www.protectedplanet.net)
- Parchi regionali 2022



Cerca località

Scarica shape

Riposiziona

Tematismi

Distanze

+

-

+

50 m



REGIONE CARABINIERI FORESTALE LIGURIA

Gruppo di Genova

N. 7579

Genova, 17/08/2023

OGGETTO: Censimento aree percorse dal fuoco nel corso del 2022.

AL COMUNE DI GENOVA
Direzione Urbanistica

E per conoscenza

AL COMANDO REGIONE CARABINIERI FORESTALE "LIGURIA" GENOVA

ALLA STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI GENOVA PRATO

In riferimento alla nota del 03/08/2023 relativa all'oggetto, si comunica che i rilievi dell'area percorsa dal fuoco effettuati dai Carabinieri forestali sono sempre speditivi e possono contenere errori nelle relative perimetrazioni. Inoltre non è possibile, in base alle disposizioni attuali, trasmettere ufficialmente ad altre amministrazioni i dati sommari rilevati sulla destinazione dell'uso del suolo.

Per quanto sopra, in relazione a quanto comunicato con nota del 07/07/2023 dalla Stazione Carabinieri Forestale di Genova Prato, si specifica che quanto indicato a catasto sulle tipologie delle particelle interessate non fa fede e andrà verificata sul territorio da codesto Comune la tipologia di soprassuolo bruciato, verificando effettivamente lo stato di fatto del bosco ai sensi del D.Lgs. n.34/2018 e della L.R. n.4/99 al fine di porre i vincoli previsti.-

IL COMANDANTE IN S.V.
(Ten. Col. Pietro GHERSI)



Genova, 21 luglio 2023

Spett.le
Comune di Genova
Direzione Urbanistica
Via di Francia, 1
GENOVA
comunegenova@postemailcertificata.it
direzioneurbanisticasue@comune.genova.it

Osservazioni (ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge n. 353/2000) relative al censimento delle aree percorse dal fuoco nel 2022 – determinazione del Dirigente Direzione Urbanistica 1°/6/2023, n. 2023-118.0.0.-69; avviso pubblicato sul B.U.R.L. del 21/6/2023, n. 25, Parte IV) – incendio in Molassana del 10/6/2022

I sottoscritti:

- Giovanni Battista Chiarella [redacted]
- Salvatore Chiarella [redacted]
- Maria Pia Chiarella [redacted]
- Lorenzo Chiarella [redacted]
- Giuseppe Chiarella [redacted]
- Agnese Chiarella [redacted]

in relazione al procedimento in oggetto, formulano le seguenti osservazioni (ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge n. 353/2000), eleggendo domicilio digitale ai fini del medesimo procedimento presso gli indirizzi p.e.c. dell'avv. Andrea Vernazza [redacted] con studio in Genova, [redacted] e dell'avv. Glauco Stagnaro [redacted] con studio in Genova, [redacted]

* * *

a) I sottoscritti sono comproprietari di un compendio immobiliare ubicato in Genova-Molassana, tra via Mogadiscio e viale Gambaro di Montesignano, che comprende, fra gli altri, i terreni censiti a catasto al foglio 41, mapp. 1169, 1471, 1588, 1589, 1702, 1703 e 1958.

Tali terreni risultano in gran parte adibiti a coltivazioni agricole, in conformità al loro classamento catastale (seminativo: mapp. 1471, 1588, 1589, 1702 e 1958); inoltre, il mapp. 1169 è costituito da un fabbricato residenziale (categoria A/4), mentre il mapp. 1703 rientra nella categoria D/8 (attività commerciali: esposizione e vendita di roulotte).

b) In data 10/6/2022, tali terreni (insieme ad altri circostanti) sono stati parzialmente interessati da un incendio che, a quanto consta, è stato causato accidentalmente da un terzo.

c) Con determinazione a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica del Comune 1°/6/2023, n. 2023-118.0.0.-69, sono stati approvati l'elenco e le planimetrie delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022, con l'individuazione delle relative perimetrazioni.

La porzione dell'area sopra indicata di proprietà degli scriventi che risultava interessata dall'incendio del 10/6/2022 è stata inclusa dal Comune nell'ambito delle aree soggette alle predette limitazioni all'attività urbanistico-edilizia.

d) A seguito dalla determinazione comunale 1°/6/2023, attualmente la proprietà dei sottoscritti risulta assoggettata alle misure limitative in materia urbanistico-

edilizia, nelle more dell'iter procedimentale per l'approvazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ambito del territorio di Genova (v. art. 3, comma 1, d.l. n. 120/2021, convertito in legge n. 155/2021).

e) I sottoscritti intendono quindi proporre ricorso al T.A.R. Liguria (attualmente in procinto di essere notificato) avverso la determinazione comunale 1°/6/2023 e gli atti presupposti, nella parte in cui interessagli immobili di loro proprietà.

f) Nel contempo, gli scriventi deducono quanto in appresso ai fini della predisposizione dell'aggiornamento annuale dell'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco nel territorio comunale di Genova nel corso del 2022 (v. art. 10, comma 2, legge n. 353/2000).

* * *

1. Relativamente alla disciplina urbanistico-edilizia delle aree percorse dal fuoco, vengono in rilievo le norme di cui all'art. 10, commi 1 e 2, legge n. 353/2000 e di cui all'art. 46, legge Regione Liguria n. 4/1999, le quali trovano applicazione con esclusivo riferimento agli incendi che hanno interessato le "zone boscate" o quelle destinate a pascolo.

Al riguardo, l'art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34/2018 (testo unico in materia di foreste e filiere forestali), precisa che, "*per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento*".

A sua volta, l'art. 2, comma 1, legge Regione Liguria n. 4/1999 (la quale, con il già citato art. 46, limita le iniziative edificatorie per le aree boschive percorse dal fuoco), così dispone: "Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della

preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo". Inoltre, la stessa l.r. n. 4/1999 prevede che "non sono da considerarsi bosco", tra gli altri: "b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale ..."; "c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie"; "e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno, nonché le tartufole coltivate".

L'art. 3 della l.r. n. 4/1999 puntualizza altresì che "agli effetti della presente legge si considerano pascoli i terreni rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati o destinabili permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o comunque pascolati".

2. A fronte di tali indicazioni normative statali e regionali, i terreni di proprietà degli scriventi non rientrano nell'ambito delle aree boschive e/o di quelle destinate al pascolo.

Invero, come evidenziato nella relazione tecnica a firma dell'arch. Francesca Accinelli e dell'arch. Gerolamo Valle in data 19/7/2023 (allegata alle presenti osservazioni come doc. 1), tali terreni:

- sono catastalmente classificati come "seminativi" (mapp. 1471, 1588, 1589, 1702 e 1958); inoltre, il mapp. 1169 è costituito da un fabbricato residenziale (categoria A/4), mentre il mapp. 1703 rientra nella categoria D/8 (attività commerciali), quale esposizione e vendita di roulotte;
- sono in gran parte destinati ad attività agricole;
- nell'ambito del P.U.C. di Genova sono inclusi nell'Ambito di Riqualificazione del Territorio di Presidio Ambientale AR-PR a, nel quale sono ammesse le seguenti funzioni: "servizi di uso pubblico, residenza, agricoltura e allevamento, strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, agriturismo, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" (v. le Norme di

Conformità del Piano); si tratta, all'evidenza, di funzioni (*in primis*, quella residenziale) incompatibili e incoerenti con un'area boschiva (la quale, ove effettivamente esistente, per consentire l'introduzione delle suddette destinazioni d'uso avrebbe dovuto essere qualificata dal P.U.C. nell'ambito dei Distretti di Trasformazione, e non come Ambito di Riqualificazione: v. gli artt. 28-29 della l.r. n. 36/1997).

3. Le suesposte considerazioni trovano inequivoca conferma nella comunicazione pervenuta ai sottoscritti dalla Stazione dei Carabinieri Forestali di Genova-Prato in data 7/7/2023, n. CC-FGE43116-0001177 (anch'essa allegata alle presenti osservazioni come doc. 2), resa in seguito alla richiesta di accesso agli atti da essi presentata il 21/6/2023.

Nel contesto di tale comunicazione dei Carabinieri viene espressamente affermato che:

- *"le preclusioni previste dall'art.10 della L. 353/2000, che prevedono l'impossibilità di cambiare la destinazione di uso del suolo delle aree percorse da incendio boschivo per anni 15 è relativamente solo alle aree boscate e pascolive interessate dall'incendio, escludendo da queste tutte le altre tipologie catastali"*;
- *"l'incendio del 10.06.2023 [rectius: 10/6/2022] è stato identificato come incendio boschivo in quanto, ai sensi dell'art. 2 della L. 353/2000, si definisce boschivo l'evento incendiario che interessa qualsiasi area e che abbia suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate"*
- *"l'incendio è stato pertanto identificato come boschivo per la presenza di un'area boscata posta ai margini delle zone incendiate presenti nella particella 1263 del foglio 41, non di proprietà dei ricorrenti" (rectius: signori Chiarella)*;
- *"per il resto l'incendio ha interessato per la quasi totalità aree identificate catastalmente come coltivi e seminativi"*;
- *"un'unica particella di proprietà dei ricorrenti, la n. 1471 del foglio 41, è*

stata marginalmente interessata da incendio di una piccola area boscata e cespugliata"; peraltro, trattasi di un'assai ristretta porzione di tale mappale, che non integra i necessari requisiti tipologici e dimensionali delle aree boscate (prescritti dalle pertinenti norme statali e regionali: v. art. 3, comma 3, d.lgs. n. 34/2018, nonché art. 2, comma 2, lett. a della l.r. n. 4/1999), essendo anche contornata dalla viabilità carrabile e comunque isolata rispetto ad altre aree boscate;

- **"tutte le restanti particelle di proprietà dei ricorrenti non risultano essere né boscate né pascolive, e pertanto si ritiene essere escluse dalle preclusioni di cui sopra"**.

* * *

A fronte delle suesposte osservazioni, non sussistono le condizioni per includere i suddetti terreni degli scriventi nel novero degli immobili destinati a bosco e/o a pascolo, ai fini della disciplina limitativa dell'utilizzo delle aree percorse dal fuoco.

Di conseguenza, si chiede che le porzioni dei terreni censiti catastalmente al foglio 41, mapp. 1169, 1471, 1588, 1589, 1702, 1703 e 1958, incluse nell'elenco di cui alla determinazione dirigenziale 1°/6/2023, n. 2023-118.0.0.-69, vengano integralmente stralciate ai fini della approvazione della perimetrazione definitiva delle aree percorse dal fuoco nel 2022.

A chiarimento e conferma delle predette osservazioni si allega:

- 1) relazione tecnica arch. Accinelli e arch. Valle 19/7/2023;
- 2) comunicazione Carabinieri Forestali di Genova-Prato 7/7/2023, n. CC-FGE43116-0001177.

Gli scriventi restano fin d'ora a disposizione per le necessarie interlocuzioni con il Comune.

Con i migliori saluti.



c_9969.Comune di Genova - Prot. 21/07/2023.0329921.E

Avv. GLAUCO STAGNARO

(ANCHE PER IL COLLEGA AVV. ANGELO VERNAZZA)

**RELAZIONE TECNICA NELL'INTERESSE DEI SIGNORI CHIARELLA INERENTE LE AREE PERCORSE
DALL'INCENDIO DEL 10/06/2022
SITUATE IN VIA MONTESIGNANO A MOLASSANA_GENOVA**


In riferimento all'evento in oggetto ed alla successiva Determinazione Dirigenziale n. 2023-118.0.0.-69 che ha come oggetto "CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSI DAL FUOCO NELL'ANNO 2022 ED APPROVAZIONE DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA AI SENSI DELL'ART.10 DELLA LEGGE N353/2000" con la presente relazione siamo ad esplicitare le caratteristiche dei terreni percorsi dal fuoco (vedi scheda qui al seguito allegata con indicazione dei mappali e delle superfici e relativa cartografia).

N. incendio	Sezione	Foglio	Mappale	Sup. mappale	Sup. incendiata	% incendiata
1321	E	41	300 PRATO	304	22	7,20%
1321	E	41	1169 ENTE URBANO	596	592	99,40%
1321	E	41	1265 SEMINATIVO	460	2	0,40%
1321	E	41	1267 SEMINATIVO	140	22	16,00%
1321	E	41	1269 SEMINATIVO	595	5	0,90%
1321	E	41	1471 SEMINATIVO	5293	3751	70,90%
1321	E	41	1588 SEMINATIVO	7472	5853	78,30%
1321	E	41	1589 SEMINATIVO	272	272	99,80%
1321	E	41	1702 SEMINATIVO	12328	894	7,30%
1321	E	41	1703 ENTE URBANO	2343	387	16,50%
1321	E	41	1958 SEMINATIVO	1203	250	20,80%

**TOTALE
mq 12050**



CARTOGRAFIA DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO



In riferimento alle seguenti leggi:

- che la **Legge 21 novembre 2000 n. 353**, "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*", contiene divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi e che, all'art. 10, comma 2, la stessa prevede l'obbligo per i Comuni di censire e aggiornare annualmente i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, oggi Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 del medesimo articolo, in particolare, l'obbligo di non modificare, per almeno quindici anni, la destinazione preesistente l'incendio delle zone boscate e dei pascoli, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco;

- che l'art. 10 – comma 1 – della Legge n. 353/2000, stabilisce che: "*Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. [...]*";

LEGGE REGIONALE 4/1999

Art. 2.

Definizione di bosco

1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo.

2. Non sono da considerarsi bosco:

a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, hanno una superficie inferiore a mezzo ettaro e distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini;

b) gli appezzamenti di terreno agricolo incolti da meno di quindici anni;

c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie;

d) i castagneti da frutto purché razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di cui all'art. 48;

e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno;

f) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani.

3. Quando sugli appezzamenti di cui al comma 2, lettera b), incolti da oltre cinque anni, si insedia una predominante vegetazione spontanea arborea e/o arbustiva, tali terreni vengono assoggettati alla disciplina prevista dalla presente legge per il bosco, fatta salva la possibilità che sugli stessi venga ripresa l'attività agricola, previa autorizzazione e con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 47.

Art. 3.

Definizione di pascolo

1. Agli effetti della presente legge si considerano pascoli i terreni rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati o destinabili permanentemente alla produzione foraggera per pascolo o comunque pascolati.

Art. 46.

Vincoli nelle zone boscate e nei prati e pascoli distrutti o danneggiati dal fuoco

1. Tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree ovvero una loro maggiore potenzialita' edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di:

- a) opere pubbliche o spazi pubblici;
- b) opere volte all'antincendio boschivo;
- c) impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati.

2. I sindaci hanno l'obbligo di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla provincia, alla Regione e al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco.

3. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori percorsi da incendio deve essere indicato il relativo vincolo, pena la nullita' dell'atto.

4. Nei prati e nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e' proibito il pascolo per i dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'incendio salva la facolta' degli enti delegati di ridurre tale periodo con provvedimento motivato e su richiesta degli interessati.

ed alle foto allegate e dall'ortofoto con la sovrapposizione dei mappali interessati dall'incendio (qui al seguito), si evince che i terreni in oggetto sono prevalentemente erbosi, e non "bosco e pascoli" come definiti dagli articoli 2 e 3 della L.R. 4/1999, pertanto non si ritiene opportuno applicare l'art. 46 della medesima Legge Regionale (vedi articoli sopra riportati) che vieta l'edificazione sui medesimi terreni.

Siamo a precisare che il map. 1703 del F41 anche se interessato in parte dall'incendio, è censito a catasto fabbricati nella categoria D/8, ed il mappale 1169 è censito A/4 sempre a catasto fabbricati.



c_d969.Comune di Genova - Prot. 21/07/2023.0329921.E



SOVRAPPOSIZIONE PLANIMETRICA DELL'ORTOFOTO CON LE AREE PERCORSE DAL FUOCO




c_d969.Comune di Genova - Prot. 21/07/2023.0329921.E



VISTA AEREA DELL'AREA E DEL CONTESTO CIRCOSTANTE




VISTA DELL'AREA DA VIALE GAMBARO DI MONTESIGNANO (sopra) E VISTA DELL'AREA DELLE ATTIVITA' AGRICOLE (sotto)





c_d969.Comune di Genova - Prot. 21/07/2023.0329921.E



VISTA DA VIA MOGADISCIO DEL MAPPALE 1703 (D/8 commerciale)

Arch. Francesca Accinelli

Arch. Gerolamo Valle

Genova, 19 luglio 2023



REGIONE CARABINIERI FORESTALE LIGURIA

Stazione di Genova Prato

Via Struppa, 25 - 16165 Genova - ☎ 010 808610 - 📠 010 8469328
✉ 043116.001@carabinieri.it - ✉ PEC: fge43116@pec.carabinieri.it

N. CC-FGE43116-0001177-07/07/2023

7 luglio 2023

OGGETTO: Incendio boschivo occorso il 10.06.2022 presso Via Gambaro di Montesignano, Genova.
Richiesta accesso agli atti. Comunicazione.

Ai Sig CHIARELLA Maria Pia

c/o Avv. STAGNARO Glauco

CHIARELLA Agnese

c/o Avv. STAGNARO Glauco

CHIARELLA Giovanni Battista

c/o Avv. STAGNARO Glauco

In risposta alla richiesta di accesso agli atti di codesto Reparto scrivente, relativo all'evento incendiario boschivo occorso in data 10.06.2022 presso terreni prospicienti Via Gambaro di Montesignano nel comune di Genova, presentato dai proprietari di parte dei terreni percorso dall'incendio, rappresentanti dal legale Avv. STAGNARO Glauco in indirizzo.


In merito alla richiesta di accesso agli atti inerente all'evento incendiario si comunica che per tale richiesta non è possibile evaderla positivamente in quanto tali atti risultano essere parte di un procedimento penale, PP RGNR 7803/22/21 a carico di noti, per il reato di incendio boschivo colposo (ex art. 423 bis c.2 del CP). Pertanto la loro producibilità è strettamente connessa al procedimento penale e deve essere richiesto eventualmente all'Autorità Giudiziaria competente presso la Procura della Repubblica di Genova.

Stante quanto e visionata la problematica inerente la richiesta si evidenziano le seguenti situazioni che potrebbero essere d'ausilio ai ricorrenti per avviare ad ulteriori richieste all'A.G.

L'evento incendiario ha interessato parte delle particelle catastali di proprietà dei ricorrenti, come da comunicazione del competente Comune di Genova. Va però evidenziato che le preclusioni previste dall'art. 10 della L.353/2000, che prevedono l'impossibilità di cambiare la destinazione di uso del suolo delle aree percorse da incendio boschivo per anni 15 è relativamente solo alle aree boscate e pascolive interessate dall'incendio, escludendo da queste tutte le altre tipologie catastali. L'incendio del 10.06.2023 è stato identificato come incendio boschivo in quanto, ai sensi dell'art.2 della L.353/2000, si definisce boschivo l'evento incendiario che interessa qualsiasi area e che abbia suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. L'incendio è stato pertanto identificato come boschivo per la presenza di un'area boscata posta ai margini delle zone incendiate presenti nella particella 1263 del foglio 41, non di proprietà dei ricorrenti. Per il resto l'incendio ha interessato per la quasi totalità aree identificate catastalmente come coltivi e seminativi. Un'unica particella di proprietà dei ricorrenti, la n.1471 del foglio 41 è stata marginalmente interessata da incendio di una piccola area boscata e cespugliata, posta e che farebbe ricadere eventualmente la preclusione dell'art. 10 della L.353/2000. Tutte le restanti particelle di proprietà dei ricorrenti non risultano essere né boscate né pascolive, e pertanto si ritiene essere escluse dalle preclusioni di cui sopra.

Si rimane a disposizione per ulteriori necessità, evidenziando nuovamente che per informazioni più dettagliate sugli eventi le documentazioni redatte sono parte di un procedimento penale.

Si augura buon lavoro.



IL COMANDANTE
Mar. Ord. Gabriele CARUBINI





COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE**

Prot. N. 335791

Genova, 26 Luglio 2023

DIREZIONE URBANISTICA

Via di Francia 1

Oggetto : ATTESTAZIONE PRESENTAZIONE O NON PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA DIREZIONE URBANISTICA N.2023-118.0.0.69 CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSI DAL FUOCO NELL'ANNO 2022 ED APPROVAZIONE DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA AI SENSI ART.10 DELLA LEGGE 353\2000. . .

In risposta al Prot.254972 del 8\6\2023 , si dichiara che nel periodo compreso dal 21\6\2023 al 24\7\2023 , presso l'Archivio Generale è arrivata 1 Osservazione in merito all'oggetto.

1) Prot.329921 del 21\7\2023

Distinti Saluti

Il Funzionario Amm. vo
Dott. Paolo Romei



COMUNE DI GENOVA

CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSI DAL FUOCO NELL'ANNO 2022 ED APPROVAZIONE DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000

Analisi dell'osservazione pervenuta e approvazione degli elenchi definitivi e relative perimetrazioni

Relazione urbanistica

PREMESSE

In data 1° giugno 2023, il Dirigente della Direzione Urbanistica ha adottato la Determinazione n. 2023-118.0.0.-69, avente ad oggetto: "CENSIMENTO DEI SOPRASSUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE PERCORSI DAL FUOCO NELL'ANNO 2022 ED APPROVAZIONE DELL'APPOSITA CARTOGRAFIA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 353/2000".

Successivamente è stata avviata la fase di pubblicità-partecipazione prevista dall'art. 10, comma 2 della L.353/2000 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi, costituita dal deposito di detta documentazione a libera visione del pubblico, dal 21 giugno 2023 per trenta giorni consecutivi, presso l'ufficio Albo Pretorio e la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova, affinché chiunque potesse prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni.

Nel periodo di partecipazione pubblica compreso tra il 21 giugno 2023 e il 21 luglio 2023 (considerato fino al 24 luglio 2023) è stata presentata un'osservazione in merito alla Determinazione Dirigenziale succitata, come attestato dall'ufficio Protocollo Generale in data 26 luglio 2023, con nota Prot. n. 335791.I.

Tale osservazione, pervenuta in data 21 luglio 2023 con Prot. n. 329921.E, è stata trasmessa dai signori Giovanni Battista, Salvatore, Maria Pia, Lorenzo, Giuseppe ed Agnese Chiarella, comproprietari dei terreni delimitati a nord da via Mogadiscio e a sud da viale Gambaro di Montesignano, a Genova Molassana, e censiti a Catasto Terreni alla Sez. E, Foglio 41, mappali 1169, 1471, 1588, 1589, 1702, 1703 e 1958.

ANALISI

Contenuto dell'osservazione

L'osservazione si riferisce all'incendio avvenuto in data 10 giugno 2022, che ha interessato i sopra elencati terreni, inclusi, con Determinazione Dirigenziale n. 2023-118.0.0.-69, nell'elenco e planimetrie delle aree percorse dal fuoco nell'anno 2022.

Gli osservanti sostengono che, nonostante le aree di proprietà siano state effettivamente interessate dall'incendio, non debbano essere comprese nella perimetrazione delle aree percorse dal fuoco in quanto non destinate ad uso boschivo e pascolivo, condizione per la quale la normativa in materia prevede limitazioni urbanistico-edilizie. A tal fine riportano, a riferimento, definizioni ed indicazioni contenute nella normativa vigente in materia; in particolare, relativamente ai vincoli, richiamano l'art. 10, comma 1 e 2 della Legge 353/2000 e l'art. 46 della L.R. 4/1999; per la definizione di bosco e pascolo, l'art. 3, comma 3 del D.Lgs 34/2018 e la già citata L.R. 4/1999.



Comune di Genova | Direzione Urbanistica
Via di Francia 1 - 16149 Genova |
Tel. 010 5573201-3176 -4448
Email: direzioneurbanisticasue@comune.genova.it





COMUNE DI GENOVA

Ad ulteriore dimostrazione che i terreni di proprietà non rientrano nelle aree boschive o destinate a pascolo, è allegata una relazione tecnica, a firma degli architetti Francesca Accinelli e Gerolamo Valle, in cui si elencano le destinazioni catastali relative ai singoli mappali interessati dall'incendio, che risultano essere prevalentemente "seminativo", e si riporta una immagine fotografica zenitale contenente la sovrapposizione con la planimetria catastale ed il perimetro dell'incendio e altre foto, zenitali e di dettaglio.

Al punto 3, l'osservazione prosegue portando a supporto una comunicazione della Stazione Carabinieri Forestali di Genova-Prato, datata 7 luglio 2023, indirizzata agli osservanti, in cui si riferisce che l'incendio è stato correttamente identificato come "incendio boschivo"; che lo stesso ha interessato aree catastalmente identificate come coltivate e seminative e che un'unica particella, la n. 1471 del foglio 41, è stata marginalmente interessata da incendio di una piccola area boscata e cespugliata.

Gli osservanti concludono sostenendo che non sussistono le condizioni per includere i suddetti terreni "nel novero degli immobili destinati a bosco o pascolo, ai fini della disciplina limitativa dell'utilizzo delle aree percorse dal fuoco" e chiedono che i mappali corrispondenti siano integralmente stralciati ai fini dell'approvazione della perimetrazione definitiva delle aree percorse dal fuoco.

Considerazioni sull'osservazione e proposta di contro-deduzione

Per dare adempimento ai dettami della Legge 353/2000 che, all'art. 10, comma 2, prevede che i comuni debbano "...*censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.*", la scrivente Direzione, ogni anno, aggiorna la cartografia delle aree percorse dal fuoco e l'elenco dei relativi soprassuoli, sulla base delle informazioni rese disponibili, nella piattaforma SIM, Sistema Informativo della Montagna, dall'arma dei Carabinieri, comando unità forestale, ambientale e agroalimentare.

Le informazioni relative all'incendio oggetto di osservazione sono rubricate all'interno degli "Elenchi e Comunicazioni della Regione Carabinieri Forestale Liguria" col n. 1321, e descritte indicandone la località, viale Gambaro Montesignano, la data, 10 giugno 2022, e la provenienza della segnalazione, SIM; l'incendio è stato rappresentato planimetricamente, in scala 1:5000, nella tavola 29 della "Cartografia relativa alle aree percorse dal fuoco" aggiornata al 2022, inclusa nell'album "Individuazione degli incendi su base catastale ed elenco particelle", documento che rappresenta l'incendio su planimetria catastale, in scala 1: 1000, dandone una descrizione quantitativa, distinta per mappali catastali, con precisazione dell'estensione delle porzioni percorse dal fuoco; tutti i suddetti documenti sono stati allegati alla Determinazione Dirigenziale in oggetto.

L'adempimento richiesto dalla normativa, pertanto, è stato correttamente assolto, in quanto l'area in oggetto appartiene effettivamente ai "*soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio*", indipendentemente dalla tipologia di vegetazione su di essa presente o dall'eventuale utilizzo a pascolo, e dunque è stata inclusa nel censimento degli stessi relativo all'anno 2022.

Lo stralcio dell'area renderebbe incompleto il c.d. Catasto incendi che, ogni anno, raccoglie le informazioni relative all'intera estensione degli "incendi boschivi", così come definiti all'art. 2, comma 1 L. 353/2000, per le finalità definite all'art. 1 della legge stessa.



COMUNE DI GENOVA

Per le motivazioni sopra esposte l'osservazione pervenuta in data 21 luglio 2023, con Prot. n. 329921.E, non può essere accolta.

In merito alla valutazione dell'uso del suolo percorso dal fuoco, finalizzato all'applicazione dei vincoli di legge si rimanda alla Comunicazione del Comando Regione Carabinieri Forestale "Liguria" del 24 agosto 2023, Prot. 7067, ricevuta in pari data e registrata al Protocollo comunale con n. 0375901.E, allegata alla presente, contenente il dettaglio relativo all'individuazione planimetrica della porzione dei soprassuoli percorsi dal fuoco e qualificati come boschivi.

Genova, li 29 agosto 2023

Il Funzionario Tecnico
arch. Alessandra Tegaldo

Il Funzionario Tecnico
Geom. Maurizio Ghezzi



Il Funzionario Tecnico
arch. Martino Zurra